

**CONTRATTO**

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
DM PER EMODINAMICA DI BASE PER LA U.O.C CARDIOLOGIA P.O.  
SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,  
tra l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, sede legale in Rieti, via del Terminillo  
n. 42 - Partita IVA 00821180577, nella persona del Suo Legale  
Rappresentante ....., nato a .....il / /

E

la Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via  
C.F. e P.I. n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità  
"Aggiudicatario"), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di  
in persona del Sig. \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- Che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a conoscenza delle parti,  
l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta \_\_\_\_\_,  
Codice Gara \_\_\_\_\_, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio di  
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, ovvero  
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto totale  
pari ad euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per un periodo contrattuale di  
dodici mesi, con eventuale rinnovo di 12 mesi.

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati ed Offerta economica, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di cui si allega copia al presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed la fornitura dei lotti n. \_\_\_\_\_ è stato aggiudicato alla Ditta \_\_\_\_\_;

- Che le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione;

- Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contratta con l'ente \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro) e con validità sino al \_\_\_\_\_; (Doc. Allegato n. \_\_\_\_\_)

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente

recepite nel presente contratto.

**ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.**

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l'Amministrazione;

c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;

e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

f) Regolamento UE 2016/679 attuato con D.Lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno

emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

### **ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura di DM per emodinamica di base per la UOC Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, come dettagliatamente previsto dagli atti di gara.

### **ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa.

L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

### **ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.**

L'Aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.

### **ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

#### **CONTRATTUALI.**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in

premesse, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito

alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta

esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si

impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai

precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza

alcun preavviso.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.**

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti

occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le

modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione

di tutti gli articoli oggetto della fornitura. I prodotti riferiti al Lotto di gara n.

..... saranno oggetto di conti deposito informatizzati.

#### **ART. 8 – DURATA.**

Il presente contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula

del presente contratto, con condizione risolutiva in casi di aggiudicazione di

gara aggregata/regionale, Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla

a pretendere.

L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime

condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi 12.

È vietato il rinnovo tacito.

**ART. 9 – CORRISPETTIVI.**

A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n. ) oltre IVA.

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

**ART. 10 – ONERI ECONOMICI.**

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.

**ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

Il corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione e quanto previsto al Capitolato di Gara.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell'ordinativo di acquisto e relativo CIG.

Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

**ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO.**

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.

**ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 D. lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell’Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, come esposto nelle premesse al presente atto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.

**ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE**

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa (Allegato ) per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.

#### **ART. 15 – PENALI**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 3 giorni, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all'Amministrazione una penale pari a € 200,00 (duecento/00) del valore dell'ordine emesso, al netto dell'IVA

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà



dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 100,00 (cento/00).

Prima dell'applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell'Aggiudicatario, per ogni inadempienza un'ulteriore penale pari ad € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata con Raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto,

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03e ai sensi del Reg. 2016/679/UE è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza.

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui alla legge privacy di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa

stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. 2016/679/UE.

### **ART. 17 – PERSONALE.**

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità.

La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:

a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;

b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;

c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).

**ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicatario, qualora quest’ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell’Amministrazione, non eliminate dall’Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. I contratti che verranno stipulati saranno anche assoggettati alla clausola risolutiva espressa in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, conformemente al Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 221 del 5/06/2015.

**ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI.**

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Azienda è l’Avv. \_\_\_\_\_

**ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell’Aggiudicatario, in caso d’uso in maniera proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

**ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**

L’Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto,

comunicerà il nominativo del Responsabile della fornitura mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.

#### **ART. 22 – NUOVI PRODOTTI**

La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

#### **ART. 23 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui al del D. Lgs n.50/2016.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

#### **ART. 24 – SUBAPPALTO**

Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, l'Amministrazione accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere

immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.

**Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 26 – FORO COMPETENTE.**

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Rieti.

**ART. 27 – RINVIO.**

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano

espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27.

DITTA

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il

Dott. \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_